

Avv. Vincenzo Natale Scaglione
92010 Alessandria della Rocca (AG) – Via Amari, 45
Tel.fax 0922981943-3384563241
Pec: vincenzonatale.scaglione@avvsciacca.legamail.it

TRIBUNALE DELLA SPEZIA

SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 700 c.p.c.

(Con richiesta di autorizzazione della notifica ai controinteressati ai sensi dell'art. 151 cpc)

Scaglione Vincenzo Natale, nato a Palermo il 24.12.1965 cod. fisc. SCGVCN65T24G273I e residente in Alessandria della Rocca (AG) Via Umberto n. 102, rappresentato e difeso da se stesso ex art. 86 c.p.c. (in quanto avvocato del Foro di Sciacca) ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in Alessandria della Rocca (AG) pec: vincenzonatale.scaglione@avvsciacca.legalmail.it- fax 0922981943 presso cui chiede di ricevere le notifiche Ricorrente

Contro

-Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, (C.F.:80185250588), in persona del Ministro pro-tempore, con sede in Roma Viale Trastevere 76/a, domiciliato *ex lege* presso la Sede dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, Via A. De Gasperi, n. 81 Resistente

MIUR- Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, (C.F.:80018500829), in persona del Direttore Generale pro-tempore con sede in Palermo, Via Giovanni Fattori 60, domiciliato *ex lege* presso la Sede dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, Via A. De Gasperi, n° 81, Resistente

MIUR- Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio V Ambito Territoriale di Agrigento, (C.F.80004660843) in persona del Dirigente e legale rappresentante pro-tempore, con sede in Agrigento, Via L. Da Vinci n.2, domiciliato *ex lege* presso



Avv. Vincenzo Natale Scaglione
92010 Alessandria della Rocca (AG) – Via Amari, 45
Tel.fax 0922981943-3384563241
Pec: vincenzonatale.scaglione@avvsciacca.legamail.it

la Sede dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, Via A. De Gasperi, n°
81; Resistente

MIUR- Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, (C.F.801525000106), in
persona del Direttore Generale pro-tempore con sede in Genova, Via Assarotti n.
38, -domiciliato *ex lege* presso la Sede dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Genova, Viale Brigate Partigiane, 2 (6° piano) Resistente

**MIUR- Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, Ufficio IV Ambito Territoriale
di La Spezia** (C.F.80009130115), in persona del Direttore Generale pro-tempore
con sede in La Spezia, Viale Italia n. 87 -domiciliato *ex lege* presso la Sede
dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, Viale Brigate Partigiane, 2 (6°
piano) Resistente

e nei confronti di

**Tutti di docenti della classe di concorso A046 Discipline Giuridiche ed
economiche scuola secondaria II° Grado – USR Sicilia -Ufficio V Ambito
Territoriale di Agrigento** che hanno partecipato alla mobilità per assegnazione
provvisoria interprovinciale che potrebbero essere pregiudicati per effetto
dell'accoglimento del presente ricorso Contro interessati

* * * * *

FATTO

L'istante è docente a tempo indeterminato di ruolo presso l'IISS "Parentucelli-Arzelà"
di Sarzana (La Spezia) per la classe A046, Discipline Giuridiche ed Economiche,
immesso in ruolo in data 01.07.2016 con contratto a tempo indeterminato **(all.1)**
presso l'IISS Leonardo Da Vinci di Firenze, poi trasferito **(All.2)** ed attualmente in
servizio presso l'IISS "Parentucelli-Arzelà di Sarzana (La Spezia).

Attualmente il Prof. Scaglione ha un rapporto part-time di 15 ore settimanali.



Avv. Vincenzo Natale Scaglione
92010 Alessandria della Rocca (AG) – Via Amari, 45
Tel.fax 0922981943-3384563241
Pec: vincenzonatale.scaglione@avvsciacca.legamail.it

Negli anni scorsi ha sempre ottenuto l'assegnazione provvisoria in scuole della provincia di Agrigento.

In data 16.07.2019 ha inoltrato domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale (**all.3**) per la scuola secondaria di II° grado, classe A046, avendone i requisiti di legge, in quanto titolare di diritto di precedenza ex art.8 comma 1 punto IV) del CCNI sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie (**all.4**) poiché tutore legale di un suo affine Leto Salvatore (soggetto con sindrome di Down invalido al 100%) nominato con sentenza del Tribunale di Sciacca n. 332/2017 del 31.07.2017 (**all.5**).

In data 14.08.2019 veniva pubblicata la graduatoria definitiva (**all.13**) delle assegnazioni provvisorie interprovinciali ed il Prof. Scaglione Vincenzo Natale, titolare di detta precedenza, risultava posizionato al secondo posto nella classe A046- Discipline Giuridiche ed Economiche- come da provvedimento pubblicato dall'USR Ufficio V ambito territoriale di Agrigento (**all.6 stralcio-all.13 completo**).

In data 31.08.2019 l'USR-Ufficio V Ambito territoriale di Agrigento pubblicava le assegnazioni provvisorie interprovinciali (**all.7 stralcio-all.15 completo**) e il Prof. Scaglione apprendeva che nonostante la seconda posizione in graduatoria e nonostante altri colleghi che lo seguivano in graduatoria avessero ottenuto la sede, non otteneva alcuna assegnazione per "non disponibilità".

A seguito di reclamo inoltrato in data 01.09.2019 (**all.8**) il sottoscritto apprendeva verbalmente che la non assegnazione era motivata dal fatto che in sede di domanda di assegnazione provvisoria era stata omessa l'indicazione del codice del Comune



Avv. Vincenzo Natale Scaglione
92010 Alessandria della Rocca (AG) – Via Amari, 45
Tel.fax 0922981943-3384563241
Pec: vincenzonatale.scaglione@avvsciacca.legamail.it

quale sede per il ricongiungimento e che nella scuola indicata per prima, l'IISS "Luigi Pirandello di Bivona" non vi erano ore disponibili.

Occorre precisare è sottolineare che il Prof. Scaglione pur non avendo indicato il codice del Comune di Bivona ha inserito nella domanda di assegnazione interprovinciale l'unica scuola di II° grado presente nel comune di ricongiungimento l'IISS "L. Pirandello" unitamente al corso serale Archimede. (vedi domanda all.3)

In ogni caso, anche se non indicato il codice del comune, la scuola indicata l'IISS "Pirandello" di Bivona è l'unica presente nel comune di Bivona (**all.12**) e il ricorrente l'ha indicata in domanda quale prima scuola per l'assegnazione interprovinciale, per la classe di concorso A046 e detta scuola aveva una disponibilità di diritto di 15 ore.

Un docente, Longo Angelo che ha ottenuto il trasferimento in provincia di Agrigento con cattedra oraria esterna (di cui 6 ore presso l'IISS Pirandello di Bivona), a seguito di sua richiesta con provvedimento di ottimizzazione della cattedra esterna COE del 30.08.2019 (**all.9**) ha trattenuto presso la sede di Bivona 6 ore completando la cattedra in altre scuole dove ha avuto la disponibilità delle restanti 12 ore.

Pertanto, presso l'IISS "Pirandello" di Bivona alla data del 31.08.2019, giorno in cui sono state pubblicate le assegnazioni interprovinciali, doveva necessariamente rimanere la disponibilità di ulteriori 9 ore che dovevano essere assegnate al ricorrente, avendo richiesto il Prof. Scaglione come prima scuola l'IISS Pirandello di Bivona ed avendo diritto a completare le restanti ore nelle scuole dei comuni vicini, visto che nella domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale era



stata inserita la esplicita richiesta di “di cattedre articolate su più scuole” (punto 35 della domanda) spuntando la lettera [B] con la dicitura “Cattedre tra scuole dello stesso comune e cattedre tra scuole di comuni diversi”.

Ciò posto, il Prof. Scaglione inoltrava ulteriore reclamo all’Ufficio Scolastico Provinciale di Agrigento in data 02.09.2019 (**all.10**) evidenziando quando sopra e chiedendo l’attribuzione della sede.

A questo punto, inopinatamente, i responsabili del procedimento di mobilità per l’assegnazione provvisoria interprovinciale con il chiaro ed evidente intento di danneggiare il sottoscritto docente in data 03.09.2019, proprio il giorno successivo al reclamo (**All.10**) e immediatamente dopo una richiesta di accesso agli atti, emanavano il provvedimento di rettifica n. 8 (**all.11**) con cui riorganizzavano tutte le assegnazioni provvisorie interprovinciali e giusto riguardo al docente Longo Angelo, nato 06/10/1971 - (il quale si ribadisce non partecipava alla procedura di assegnazione provvisoria ma aveva ottenuto il trasferimento su cattedra oraria esterna All. 9)-, disponevano il passaggio “Da 6 ore IISS “L. Pirandello” Bivona + 8 ore ITC “G. Zappa” (serale) Camp. Di Licata + 4 ore IISS “Archimede” Cammarata” a “ 15 ore IISS “L. Pirandello” Bivona + 4 ore IISS “Archimede” Cammarata” (all.11)

Come di solito accade, la topa è stata peggio del buco è si disvelata la malefatta.

Come d’incanto le 15 ore di diritto classe A046 presso l’IISS Pirandello di Bivona (delle quali alla data del 30.08.2019 solo 6 erano state assegnate per il trasferimento di Longo Angelo mentre 9 ore erano disponibili) in data 03.09.2019 le



9 ore restanti (che per diritto dovevano essere assegnate al ricorrente Prof. Scaglione) venivano assegnate al docente Longo Angelo .

La sequenza temporale degli atti dimostra come il Prof. Scaglione sia stato illegittimamente pretermesso dall'attribuzione della sede richiesta come assegnazione provvisoria interprovinciale.

DIRITTO

-Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 8 del ccni concernente le utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie anni 2019-2022-

L'art. 8 del CCNI 2019/22, indica ed elenca le precedenze nelle operazioni di utilizzazione ed assegnazioni provvisorie.

Nello specifico, le precedenze riportate nel succitato articolo 8, raggruppate sistematicamente per categoria, sono funzionalmente inserite, secondo l'ordine di priorità di seguito indicato (valgono sia per le assegnazioni provvisorie che per le utilizzazioni).

Queste le precedenze previste, secondo l'ordine indicato:

- I. PERSONALE CON GRAVI MOTIVI DI SALUTE
 - a) Personale docente non vedente (art, 3 della Legge 28 marzo 1991, n. 1201;
 - b) personale docente emodializzato (art, 61 della Legge n. 270/82);

- II. PERSONALE TRASFERITO D'UFFICIO NEGLI ULTIMI OTTO ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITÀ



III. PERSONALE CON DISABILITA' E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE

IV. ASSISTENZA

V. PERSONALE CESSATO A QUALUNQUE TITOLO DAL FUORI RUOLO

VI. PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA

VII. PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI

VIII. PERSONALE CHE RIPRENDE SERVIZIO AL TERMINE DELL'ASPETTATIVA SINDACALE DI CUI AL CCNQ DEL 04/12/17

La parte che interessa nel caso di specie è il punto "IV Assistenza" e per quanto riguarda il Prof. Scaglione rileva l'art. 8 comma IV lett. g) che riconosce precedenza nelle assegnazioni provvisorie al "personale docente destinatario dell'art. 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92, che assiste il figlio con grave disabilità; la precedenza è riconosciuta anche all'adottante **o a soggetto che eserciti tutela legale di soggetto con disabilità in situazione di gravità.**

Pertanto, la tutela legale è equiparata a tutti gli effetti, ai fini della precedenza, all'assistenza che si presta per il proprio figlio in condizione di handicap grave.

La figura del "tutore legale" (assegnata con un preciso mandato dal giudice del tribunale competente) è quindi riferita anche all'assistenza di altri soggetti, non necessariamente del solo figlio e la precedenza si applica al dipendente che abbia la tutela legale per qualsiasi soggetto.



In data 16.07.2019 il ricorrente ha inoltrato domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale **(all.3)** per la scuola secondaria di II° grado, classe A046, avendone i requisiti di legge, in quanto titolare di diritto di precedenza ex art.8 comma IV lett. g) del CCNI **(all.4-all.8 completo)** poiché tutore legale di un suo affine Leto Salvatore (soggetto con sindrome di Down invalido al 100%) nominato con sentenza del Tribunale di Sciacca n. 332/2017 del 31.07.2017 **(all.5)**.

In data 14.08.2019 veniva pubblicata la graduatoria definitiva delle assegnazioni provvisorie interprovinciali ed il Prof. Scaglione Vincenzo Natale, titolare di detta precedenza, risultava posizionato al secondo posto come da provvedimento pubblicato dall'USR Ufficio V ambito territoriale di Agrigento **(all.6)**.

In data 31.08.2019 l'USR-Ufficio V Ambito territoriale di Agrigento pubblicava le assegnazioni provvisorie interprovinciali **(all.7)** e il Prof. Scaglione apprendeva che nonostante la seconda posizione in graduatoria e nonostante altri colleghi che lo seguivano in graduatoria avessero ottenuto la sede, non era destinatario di alcuna assegnazione provvisoria per “non disponibilità”.

A seguito di reclamo inoltrato in data 01.09.2019 **(all.8)** il sottoscritto apprendeva verbalmente che la non assegnazione era motivata dal fatto che in sede di domanda di assegnazione provvisoria era stata omessa l'indicazione del codice del Comune quale sede per il ricongiungimento ex art. 7 comma 8 ccni e che nella scuola indicata per prima, l'IISS “Luigi Pirandello di Bivona” non vi erano ore disponibili.

Occorre subito precisare è sottolineare che il Prof. Scaglione pur non avendo indicato il codice del Comune di Bivona ha inserito nella domanda di assegnazione



interprovinciale l'unica scuola di II° grado presente nel comune di Bivona l'IISS "L. Pirandello" unitamente al corso serale Archimede. (all.12) (vedi domanda all.3).

Il sistema di istanze on line del MIUR ha regolarmente ammesso la domanda.

L'art. 7 comma 8 del CCNI dispone che "All'istanza di assegnazione provvisoria devono essere allegati i documenti attestanti i requisiti richiesti nella tabella di valutazione per le assegnazioni provvisorie. Il punteggio previsto per il ricongiungimento ai genitori (lettera "a" della citata tabella) è attribuito solo nel caso in cui almeno uno dei due genitori abbia un'età superiore a 65 anni (l'età è riferita al 31 dicembre dell'anno in cui si effettua l'assegnazione provvisoria). Si considerano anche i figli che compiono i 6 anni o i 18 anni entro il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua l'assegnazione provvisoria. A tal fine, il docente che aspiri all'assegnazione provvisoria per ricongiungimento ai genitori, al coniuge, alla parte dell'unione civile, al convivente e/o ai figli dovrà indicare come prima preferenza il comune di ricongiungimento o distretto sub-comunale oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso. Nel caso in cui nel comune di ricongiungimento non esistano scuole esprimibili è possibile indicare una scuola di un comune viciniore oppure una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di ricongiungimento. L'indicazione del comune (o distretto sub-comunale) di ricongiungimento è obbligatoria, anche in caso di comuni ove vi sia una sola istituzione scolastica, qualora si intenda esprimere preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) per altro comune.

In caso di mancata indicazione del comune o distretto sub comunale di ricongiungimento la domanda non è annullata, ma l'ufficio si limiterà a prendere in



Avv. Vincenzo Natale Scaglione
92010 Alessandria della Rocca (AG) – Via Amari, 45
Tel.fax 0922981943-3384563241
Pec: vincenzonatale.scaglione@avvsciacca.legamail.it

considerazione soltanto le preferenze analitiche relative a specifiche scuole del comune di ricongiungimento e per la stessa classe di concorso o posto di titolarità.”

Come dispone l'art.7 comma 8 del CCNI, l'indicazione del codice del Comune è obbligatoria per “ il docente che aspiri all'assegnazione provvisoria per ricongiungimento ai genitori, al coniuge, alla parte dell'unione civile, al convivente e/o ai figli dovrà indicare come prima preferenza il comune di ricongiungimento o distretto sub-comunale oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso.”

Detto obbligo non è invece richiesto per chi, come l'odierno ricorrente, sia titolare di un diritto di precedenza in quanto tutore legale di soggetto disabile al 100%

Ciò posto, essendo chiara la lettera della citata previsione normativa, illegittima è la mancata assegnazione della sede al ricorrente basata sul fatto che nella domanda non è stato indicato il comune di ricongiungimento.

In proposito, preme comunque rilevare che in ogni caso il Prof. Scaglione ha indicato nella domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale come prima scuola in ordine cronologico l'unica scuola presente nel comune di Bivona l'ISS L. Pirandello unitamente al corso serale Archimede, con ciò adempiendo chiaramente all'obbligo di indicare il comune.

Ritenere il contrario sarebbe un non senso sia logico, sia giuridico.

Peraltro, la ratio della norma è quello di favorire e garantire il docente titolare della precedenza, onde evitare che in presenza di completamento orario all'interno del comune di ricongiungimento possa essere assegnato in altri comuni.



Per cui, secondo la ratio sottesa alla norma e secondo una corretta interpretazione di detta norma, l'aver inserito l'unica scuola del Comune equivale certamente ad avere indicato il comune di ricongiungimento.

Se così non fosse si verrebbe a snaturare completamente il diritto che il legislatore ha voluto riconoscere a monte con l'assegnazione provvisoria interprovinciale, garantendo la precedenza al docente che si trovi in una particolare situazione familiare che gli consente di potere svolgere la propria attività lavorativa all'interno del comune di residenza o nei comuni vicini.

E' chiaro, pertanto, che l'ufficio scolastico di Agrigento avrebbe dovuto assegnare la sede presso la prima scuola indicata in domanda e la eventuale mancanza di ore all'interno dell'unica scuola del comune imponeva necessariamente lo scorrimento verso altra scuola di comune vicinore.

Non v'è chi non veda come detta previsione, ove applicata sic et simpliciter, si ponga in netto contrasto con la norma che riconosce alla tutela legale il diritto di precedenza e con il principio di uguaglianza sostanziale sancito dall'art. 3 della Costituzione.

Per le ragioni anzidette, illegittimo è il provvedimento dell'USR Sicilia Ufficio V Ambito Territoriale di Agrigento del 31.08.2019 che non ha proceduto ad assegnare al ricorrente la sede scolastica per "Non disponibilità" avendo detto docente, per le ragioni anzi dette, il diritto ad avere attribuita la sede presso l'ISS Pirandello di Bivona o secondo l'ordine di scorrimento indicato in domanda.



2) Violazione e mancata applicazione dell'art. 7 comma 8 del C.C.N.I. per le Utilizzazioni ed assegnazioni anni 2019-20122

Senza recesso dalle considerazioni svolte al punto 1) preme comunque rilevare che l'Ufficio V Ambito territoriale di Agrigento ha violato la prescrizione contenuta nell'art. 7 comma 8 secondo cpv secondo cui *“In caso di mancata indicazione del comune o distretto sub comunale di ricongiungimento la domanda non è annullata, ma l'ufficio si limiterà a prendere in considerazione soltanto le preferenze analitiche relative a specifiche scuole del comune di ricongiungimento e per la stessa classe di concorso o posto di titolarità.”*

Nel caso concreto il Prof. Scaglione pur non avendo indicato il codice del Comune di Bivona ha inserito nella domanda di assegnazione interprovinciale l'unica scuola di II° grado presente nel comune l'IISS “L. Pirandello” unitamente al corso serale Archimede (all.12). (vedi domanda all.3)

Pertanto, anche se non indicato il codice del comune di Bivona, la scuola indicata IISS “Pirandello” di Bivona (unica presente nel comune di Bivona **(all.12)** quale primo istituto per l'assegnazione interprovinciale, per la classe di concorso A046 aveva una disponibilità di organico di diritto 15 ore.

Un docente, Longo Angelo, (che si ribadisce non partecipava alla procedura di assegnazione provvisoria ma aveva ottenuto il trasferimento su cattedra oraria esterna All. 9) in sede di trasferimento aveva ottenuto 6 ore presso l'IISS Pirandello di Bivona e a seguito di sua richiesta con provvedimento di ottimizzazione della cattedra esterna COE del 30.08.2019 (**all.9**) ha mantenuto presso la sede di



Avv. Vincenzo Natale Scaglione
92010 Alessandria della Rocca (AG) – Via Amari, 45
Tel.fax 0922981943-3384563241
Pec: vincenzonatale.scaglione@avvsciacca.legamail.it

Bivona 6 ore completando la cattedra in altre scuole dove ha avuto la disponibilità delle restanti 12 ore.

Pertanto, presso l'ISS "Pirandello" di Bivona alla data del 31.08.2019, giorno in cui sono state pubblicate le assegnazioni interprovinciali, doveva necessariamente rimanere la disponibilità di ulteriori 9 ore che dovevano essere assegnate al ricorrente, secondo quanto dispone il prefato art. 7 comma 8 secondo cpv pur non avendo indicato il codice del comune, avendo il ricorrente richiesto l'ISS Pirandello di Bivona come prima scuola nella domanda.

Inoltre, il Prof. Scaglione aveva diritto a completare le restanti ore nelle scuole dei comuni vicini avendo inserito nella domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale la esplicita richiesta di "di cattedre articolate su più scuole" (punto 35 della domanda) spuntando la lettera [B] con la dicitura "Cattedre tra scuole dello stesso comune e cattedre tra scuole di comuni diversi".

Come espressamente previsto dall'art. 11 comma 6 del CCNI sulla mobilità (**all.7 stralcio-all-16 completo**) secondo cui "*Per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, le modalità di assegnazione delle cattedre orario, sia nei movimenti a domanda sia nei trasferimenti d'ufficio, sono le seguenti: 1) in caso di preferenza puntuale (singola scuola o istituto) sono esaminate in stretto ordine sequenziale: a) le cattedre interne alle scuole; b) le cattedre orario esterne stesso comune; c) le cattedre orario esterne tra comuni diversi; 2) in caso di preferenza sintetica (comune, distretto, provincia) sono esaminate in stretto ordine sequenziale: a) le cattedre interne per ciascuna scuola o istituto compreso nella singola preferenza*



Avv. Vincenzo Natale Scaglione
92010 Alessandria della Rocca (AG) – Via Amari, 45
Tel.fax 0922981943-3384563241
Pec: vincenzonatale.scaglione@avvsciacca.legamail.it

sintetica, secondo l'ordine del bollettino; b) le cattedre orario esterne con completamento all'interno del comune per ciascuna scuola o istituto, secondo l'ordine del bollettino; c) le cattedre orario esterne con completamento anche tra comuni diversi, secondo l'ordine del bollettino”

Ciò posto, il Prof. Scaglione inoltrava ulteriore reclamo all'Ufficio Scolastico Provinciale di Agrigento in data 02.09.2019 **(all.10)** evidenziando quando sopra e chiedendo l'attribuzione della sede.

A questo punto, inopinatamente, i responsabili del procedimento di mobilità per l'assegnazione provvisoria interprovinciale con il chiaro, evidente intento di danneggiare il sottoscritto docente in data 03.09.2019, proprio il giorno successivo al reclamo **(All.10)** e immediatamente dopo una richiesta di accesso agli atti, emanavano il provvedimento di rettifica n. 8 (**all.11**) con cui riorganizzavano tutte le assegnazioni provvisorie interprovinciali e giusto riguardo al docente Longo Angelo, nato 06/10/1971 (che è giusto ribadire non partecipava alla assegnazioni provvisorie ma aveva ottenuto il trasferimento con cattedra esterna trattenendo 6 ore presso l'ISS Pirandello di Bivona), disponevano il passaggio **“Da 6 ore ISS “L. Pirandello” Bivona + 8 ore ITC “G. Zappa” (serale) Camp. Di Licata + 4 ore ISS “Archimede” Cammarata”** ottenute dalla stesso a seguito di trasferimento **a “15 ore ISS “L. Pirandello” Bivona + 4 ore ISS “Archimede” Cammarata”** (**all.11**)

Come di solito accade, la toppa è stata peggio del buco è si disvelata la malefatta.



Come d'incanto le 15 ore di diritto classe A046 presso l'IISS Pirandello di Bivona (delle quali alla data del 30.08.2019 solo 6 erano state assegnate e 9 disponibili) in data 03.09.2019 le 9 ore restanti (che per diritto dovevano essere assegnate al ricorrente Prof. Scaglione) venivano assegnate al docente Longo Angelo (che in sede di trasferimento ne aveva ottenuto solo 6) senza che lo stesso avesse richiesto l'ottimizzazione della sua cattedra in tal senso.

Evidente è l'abuso di ufficio (art. 323 c.p.) del responsabile del procedimento di assegnazione provvisoria interprovinciale.

La sequenza temporale degli atti dimostra come il Prof. Scaglione sia stato illegittimamente pretermesso dall'attribuzione della sede richiesta come assegnazione provvisoria interprovinciale

3) Fumus boni iuris e Periculum in mora

In questa sede, per non tediare il Decidente, si richiama quanto sopra esposto per ribadire che nel caso concreto sussistono tutti i presupposti per l'emanazione di un provvedimento cautelare che consentirebbe al ricorrente prof. Scaglione di ottenere la "giusta" sede di servizio presso l'IISS Pirandello di Bivona con completamento orario esterno per l'anno scolastico 2019/2020.

Le premesse e le considerazioni in diritto sin qui svolte concludono il fumus boni iuris richiesto per la concessione del provvedimento cautelare.

In merito si evidenzia che l'illegittimità e l'arbitrarietà dell'operato della P.A. appare *ictu oculi* essendo fin troppo evidenti le violazioni della vigente normativa come già



specificato nella superiore esposizione in diritto ed evidenziandosi, peraltro, un chiaro abuso di ufficio.

Quanto al periculum in mora si precisa che le lungaggini connesse allo svolgimento di un procedimento ordinario di merito (volto all'accertamento delle giuste ragioni di diritto dedotte dal ricorrente) possono pregiudicare irrimediabilmente i diritti e le ragioni del prof. Scaglione.

Sussiste l'impossibilità di ottenere in via ordinaria la piena tutela del proprio diritto e del "bene della vita" che il legislatore ha inteso garantire; nel tempo occorrente per far valere il diritto in via ordinaria il ricorrente subirebbe un pregiudizio grave ed irreparabile.

Si precisa, infatti, che la procedura di assegnazioni provvisorie interprovinciali avviene con cadenza annuale, per ogni anno scolastico, pertanto all'esito di un eventuale giudizio ordinario il ricorrente NON potrà mai più ottenere la legittima assegnazione.

Pertanto la sentenza del giudizio ordinario sarebbe una sentenza inutiliter data in quanto interverrebbe in un momento in cui non potrebbe più esplicitare i propri effetti per i motivi su esposti.

E' pertanto proficuamente esperibile il giudizio ex art.700 c.p.c. per evitare il prodursi di un evento lesivo a danno del ricorrente e ciò anche in considerazione del fatto che le conseguenze pregiudizievoli dell'illegittimo ed arbitrario provvedimento di assegnazioni provvisorie impugnato produce effetto con l'inizio del nuovo anno scolastico.



Avv. Vincenzo Natale Scaglione
92010 Alessandria della Rocca (AG) – Via Amari, 45
Tel.fax 0922981943-3384563241
Pec: vincenzonatale.scaglione@avvsciacca.legamail.it

Il provvedimento impugnato produce gravi conseguenze al pupillo Leto Salvatore soggetto a tutela legale come documentato in atti, trattandosi di soggetto invalido al 100% con necessita di continua assistenza e cure mediche.

Necessariamente il Prof. Scaglione nel caso di mancato accoglimento della richiesta dovrà ricorrere ad un anno di aspettativa non retribuita.

Alla luce di quanto sopra esposto, considerata l'imminenza, l'attualità del pregiudizio e l'irreparabilità del danno, la richiesta misura cautelare urgente appare fondata e giustificata.

Tutto ciò premesso, il Prof. Vincenzo Natale Scaglione, rappresentato e difeso da se medesimo ex art. 96 c.p.c.,

RICORRE

all'Ecc.mo Tribunale della Spezia, Sezione Lavoro, affinché rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione

Voglia l'On. Tribunale

In via cautelare adottare in via d'urgenza i seguenti provvedimenti:

1) ritenere e dichiarare, anche inaudita altera parte mancando il tempo necessario per la comparizione delle parti in considerazione dell'imminente inizio delle lezioni per l'anno scolastico 2019/2020, il diritto del ricorrente all'assegnazione provvisoria nella classe A046 Discipline Giuridiche ed Economiche della sede presso la scuola



IISS L. Pirandello di Bivona per 9 ore con completamento orario esterno in altra scuola, secondo l'ordine indicato nella domanda ed in particolare l'IISS Madre Teresa di Calcutta.

2) Conseguentemente, sussistendo i presupposti di cui all'art. 700 c.p.c., assegnare, anche temporaneamente e con riserva, il docente Scaglione Vincenzo Natale alla COE formata con l'abbinamento tra l'IISS Pirandello di Bivona e gli istituti indicati in domanda per la classe A046;

3) Adottare tutti i provvedimenti più idonei ed opportuni a tutela dei diritti del ricorrente nelle more della definizione del giudizio nel merito, ordinando all'Amministrazione Scolastica di dare attuazione all'emanando chiesto provvedimento cautelare

Nel merito:

4) Previa disapplicazione e/o revoca dei provvedimenti amministrativi che lo impediscono ordinare all'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio V – Ambito Territoriale di Agrigento. in persona del legale rapp.te pro tempore di provvedere ad assegnare provvisoriamente per l'anno scolastico 2019-20 al Prof. Scaglione Vincenzo Natale la cattedra nella classe di concorso A046 con abbinamento tra l'IISS "L.Pirandello di Bivona 9 ore e le altre 6 ore presso altra scuola indicata nell'ordine di cui alla domanda in particolare l'IISS Madre Teresa di Calcutta;

5) Si fa espressa riserva di domanda di risarcimento di tutti i danni (patrimoniali e non patrimoniali) subiti e/o subendi dal ricorrente quale conseguenza immediata e



diretta della mancata assegnazione provvisoria così come avvenuto negli anni scolastici precedenti;

6) condannare il MIUR e/o, comunque, gli uffici periferici dello stesso, al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio.

Con ogni più ampia riserva di ogni diritto e ragione.

Dichiarazione di Valore ed Esenzione dal C.U. Si dichiara che la presente controversia ha valore pari ad € 16.000,00 e pertanto trattandosi di causa di lavoro il contributo da corrispondere è pari ad € 118,50.

Si allegano i seguenti documenti:

- 1) Contratto di lavoro a tempo indeterminato
- 2) Mail trasferimento in Liguria Ambito 0010 e assegnazione IISS Parentucelli-Arzelà di Sarzana
- 3) Domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale su istante on line del MIUR
- 4) Art. 8 CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni 2019-22
- 5) Sentenza Tribunale di Sciacca n. 332/2017 del 31.07.2017 con allegati
- 6) Stralcio graduatoria definitiva assegnazione provvisoria interprovinciale del 14.08.2019
- 7) Art.11 CCNI sulla Mobilità
- 8) Reclamo avverso assegnazione provvisoria interprovinciale del 31.08.2019



Avv. Vincenzo Natale Scaglione
92010 Alessandria della Rocca (AG) – Via Amari, 45
Tel.fax 0922981943-3384563241
Pec: vincenzonatale.scaglione@avvsciacca.legamail.it

- 9) Provvedimento n. 3 USP di Agrigento del 30.08.2019 di ottimizzazione delle cattedre esterne
- 10) Reclamo del 02.09.2019 avverso la mancata attribuzione dell'assegnazione provvisoria
- 11) Provvedimento USP di Agrigento del 03.09.2019 di assegnazione delle 15 ore di organico di diritto presso l'ISS Pirandello di Bivona ad altro docente
- 12) Elenco Scuole Ambito 003 Provincia Agrigento
- 13) Graduatoria definitiva docenti assegnazioni provvisorie interprovinciali del 14.08.2019 in provincia di Agrigento
- 14) Provvedimento relativo alle assegnazioni provvisorie interprovinciali del 31.08.2019 in provincia di Agrigento
- 15) C.C.N.I. sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie anni 2019-2022
- 16) C.C.N.I. sulla mobilità 2019-22

Alessandria della Rocca lì 09.09.2019

Avv. Vincenzo Natale Scaglione

**Istanza per la determinazione delle modalita' della notificazione nei confronti
dei litisconsorti (art. 151 c.p.c.).**

Il sottoscritto procuratore rivolge, altresì, istanza ex art. 151 c.p.c.

A tal fine,

premesso



-che il numero rilevante dei litisconsorti interessati; premesso che il ricorso ha per oggetto l'accertamento e la dichiarazione di illegittimità della procedura seguita dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Agrigento in ordine al diritto del ricorrente all'assegnazione provvisoria interprovinciale della cattedra A046 Discipline Giuridiche ed economiche anno scolastico 2019/2020;

-che ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso ut supra deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente contro-interessati, ossia a tutti i docenti di ruolo nella classe di concorso A046 che hanno avanzato domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale, che potrebbero essere pregiudicati per effetto dell'accoglimento del presente ricorso;

-che considerata l'amplia platea dei contro-interessati la difficoltà di provvedere alla notifica del presente ricorso con individuazione dei recapiti di ciascuno appare pregiudizievole per il ricorrente, anche nelle forme dei pubblici proclami, oltre che incompatibile con le esigenze di celerità del presente giudizio,

VOGLIA

la S.V. Ill.ma, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento in G.U., autorizzare:

1) quanto ai potenziali contro-interessati evocati in giudizio, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza sul sito internet dell'USR per la Sicilia-Ufficio V- Ambito Territoriale di Agrigento;



Avv. Vincenzo Natale Scaglione
92010 Alessandria della Rocca (AG) – Via Amari, 45
Tel.fax 0922981943-3384563241
Pec: vincenzonatale.scaglione@avvsciacca.legamail.it

2) quanto alle amministrazioni convenute mediante consegna di copia all'Avvocatura Distrettuale dello Stato ai sensi della legge 53 del 1994 a mezzo posta elettronica certificata.

Alessandria della Rocca, li 09.09.2019

Avv. Vincenzo Natale Scaglione

